



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
**Servizio 8° - Commercio**

CIRCOLARE n. 1 del 21 marzo 2013

**Oggetto:** Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Titolo IV “Orari di vendita”.

*Ai Comuni dell'Isola  
Alle Province regionali  
Alle Camere di Commercio*

Com'è noto, il titolo IV (artt. 12, 13 e 14) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 regola la materia degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

In particolare:

- l'articolo 12 della succitata norma detta disposizioni di carattere generale per tutti i Comuni dell'Isola;
- i commi 1 e 2 del successivo articolo 13 consentono ai Sindaci dei Comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di derogare alle disposizioni dettate dal citato art. 12;
- il comma 3 dell'art. 13 prevede la deroga alle disposizioni di cui all'art. 12, anche per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali;
- l'art. 14 stabilisce che le attività elencate nel medesimo articolo sono esentate dal rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dal titolo IV della l.r. 28/99, purché le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Con riferimento alla normativa di che trattasi, con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto salva Italia), recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state emanate disposizioni in materia di liberalizzazioni riferibili anche al settore commercio.

Nello specifico, l'articolo 31, comma 1, del citato decreto legge ha disposto che “*In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città*

*d'arte»*, ragion per cui la vigente normativa statale prevede che *“Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”*.

La Regione siciliana, con ricorso notificato il 25 febbraio 2012 e depositato il successivo 1° marzo, ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale, tra gli altri, anche l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, nella considerazione che la norma impugnata dispone in un ambito rientrante nella competenza esclusiva di cui all'art. 14, lettere d) ed e) dello statuto d'autonomia, in violazione, pertanto, dell'art. 117, quarto comma, Cost. che riserva alla regione la competenza legislativa nella materia del commercio, non costituendo la normativa statale né adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea né esercizio di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.

Con decisione dell'11 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 299 dichiarando *“non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché (...) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Sicilia e altre (n.d.r.)”*.

Le motivazioni addotte dalla Consulta sono fondate sulla riconducibilità delle norme impuginate alle materie richiamate dal legislatore statale quali *“tutela della concorrenza”* e *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”* attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) Cost..

Infatti, statuisce l'adita Consulta che *“Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.*

*(...).*

*In conclusione, per gli stessi motivi, anche la nuova lettera d-bis) del comma 1 dell'art 3 del d.l. n. 223 del 2006 deve essere inquadrata nell'ambito della materia «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”*.

Inoltre, la Consulta rileva *“che dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza*

*costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza”.*

Ora, l'intervenuta qualificazione, ad opera del Giudice delle Leggi, della materia *de qua* quale “tutela della concorrenza” e, quindi, attratta alla competenza esclusiva dello Stato, consente di poter ritenere la stessa direttamente applicabile in Sicilia.

Invero, a differenza di altra normativa in cui è dubbia o, comunque, risulta sub iudice la qualificazione della materia quale “tutela della concorrenza”, alla luce del chiarimento fornito dalla Consulta in relazione alla disciplina degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali non paiono residuare margini ermeneutici che possano condurre l'interprete ad una difficile operazione di soluzione della dicotomia tra fonti normative di pari grado.

Pertanto, preso atto del contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale n.299/2012, nelle more della adozione di una specifica disciplina regionale in armonia con quella nazionale, si ritiene applicabile nel territorio regionale la normativa statale in materia di orari degli esercizi commerciali, e specificatamente l'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i..

L'ASSESSORE  
*(D.ssa Linda Calogera Vancheri)*